



C I T T A ' D I B A R O N I S S I

C.F.: 80032710651

Provincia di Salerno

Part.IVA:00247810658

PROT. n.10488

Baronissi 27.04.2020

ORDINANZA N.38 REG. ORD. 2020

IL SINDACO

OGGETTO : PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI, SCARPATE E TERRAPIENI LATISTANTI LE STRADE PUBBLICHE

Quale autorità comunale di protezione civile ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n.1 del 02.01.2018
"Codice della Protezione Civile";

PREMESSO che :

- la stagione estiva, comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
- l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi;
- in aggiunta, che la mancata pulizia dei fondi può creare anche problemi alla sicurezza della circolazione, limitando le condizioni di visibilità;

RITENUTA la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

ATTESO che dai dati statistici elaborati dal competente Settore Foreste e Pesca della Regione Campania emerge che gli incendi si verificano con maggiore frequenza nel periodo compreso tra i mesi di Giugno e Settembre di ogni anno;

VISTO il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931, n° 773;

VISTA la Legge Regionale n° 11 del 07.05.1996, così come modificata dal D.P.G.R. n.387 del 16.06.2003, artt. N.6 e 7;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.748 del 24.06.2005;

VISTA la Legge 21.11.2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO il D.L.vo n° 267/2000 in materia di ordinanze sindacali incontigibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

VISTO l'art.12 del D.L.vo n° 1 del 02.01.2018 con il quale sono attribuite ai comuni le funzioni relative a:

- all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
- all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
- all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
- all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;

VISTO il titolo III del D.L.vo n° 139 dell' 08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;

VISTO l'art 255 del D.L.vo 03.04.2006 n° 152 "Norme in materia ambientale";

VISTO gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

ORDINA

Art. 1

Durante il periodo compreso tra il **30 Aprile ed il 30 Settembre** è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali, Provinciali ricadenti sul territorio comunale, di:

- **accendere fuochi;**
- **usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono scintille;**
- **di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;**

Art. 2

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, ruderi abbandonati, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati **costantemente nel periodo sopraindicato all'art.1**, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo All'assistenza della Forza Pubblica;

Art. 3

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di lunghezza non inferiore a mt. 10,00;

Art. 4

Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e nei modi consentiti, dovrà preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento, seguendo le prescrizioni impartite dall'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato;

Art. 5

I concessionari di impianti esterni di gas liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5,00;

Art. 6

I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le macchine agricole (trebbie, trattori ecc.), hanno l'obbligo, durante le lavorazioni, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille;

Art. 7

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di lunghezza non inferiore a mt. 10,00.

SANZIONI

1) nel caso di mancata pulizia di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione di **euro 169,00 a euro 680,00** determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.L.v. n°285 del 30.04.1992;

2) nel caso di mancata pulizia di aree incolte in genere sarà elevata una sanzione pecuniaria di **euro 150,00**, ai sensi dell'art. 255 del D.L.vo n. 152/2006;

3) nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio durante il periodo dal **30 Aprile al 30 Settembre**, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad **euro 1.032,00** e non superiore ad **euro 10.329,00**, ai sensi dell'art. 10 della Legge n°353 del 21.11.2000.

A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell' art. 650 del codice penale.

RICORDA

che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;

che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

Comando Prov.le Vigili del Fuoco tel. 115
Carabinieri Forestali stazione di M.S.Severino
Comando Polizia Municipale di Baronissi tel. 089/828243
Stazione Carabinieri Baronissi tel. 089/878002
Arma Carabinieri tel. 112 (attivo h=24)

DISPONE

Che la presente Ordinanza decorre dal **30.04.2020** a tutto il **30.09.2020**

Che la presente Ordinanza venga:

- pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune;
- affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
- inserita nel sito ufficiale del Comune <http://www.comune.baronissi.sa.it>;

Che le Forze dell'ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell' esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene trasmessa:

Prefettura di Salerno, Compagnia Carabinieri di Mercato S. Severino, Stazione Carabinieri di Baronissi, Comando Polizia Municipale di Baronissi, Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Salerno, all'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Salerno, Regione Campania Ass. Prot. Civile, ANAS compartimento di Napoli, R.F.I. compartimento di Salerno,

Dalla Residenza Municipale, _____

IL SINDACO
Dott Gianfranco Valiante

